



STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore, elaborati mediante **analisi economiche e tecniche statistico-matematiche**, consentono di **stimare i ricavi o i compensi** che possono essere attribuiti al contribuente.

Si applicano a esercenti **attività d'impresa o lavoro autonomo** che svolgono, **come attività prevalente**, un'attività per cui risulta approvato un apposito studio. E' considerata attività prevalente l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo di imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

<p>Gli studi di settore si applicano anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessazione e inizio attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione• quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti• periodo d'imposta diverso dai 12 mesi• svolgimento di attività stagionale	<p>Nella parte generale delle istruzioni agli studi di settore si legge che a titolo esemplificativo rientrano nella ipotesi di "mera prosecuzione" di attività svolte da altri soggetti le situazioni di inizio attività derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisto o affitto d'azienda• successione o donazione d'azienda• operazioni straordinarie
---	--

Gli studi di settore, attraverso il **sistema di calcolo Gerico** misurano il comportamento dei contribuenti sotto diversi punti di vista, con l'intento di verificare:

- **la congruità** dei ricavi o compensi dichiarati che viene raggiunto quando i ricavi dichiarati sono pari o superiori al ricavo puntuale determinato da Gerico;
- **la coerenza** rispetto ai principali indicatori economici che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente;
- **la normalità** degli indicatori economici, previsti dalla maggioranza degli studi di settore e si affiancano ai tradizionali indici di coerenza.

Il contribuente, qualora il reddito dichiarato **sia inferiore** a quello risultante dal sistema di calcolo Gerico **può adeguarsi** alle risultanze di Gerico, dandone evidenza in dichiarazione dei redditi, senza che questo comporti l'applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di adeguamento di oltre il 10%, è prevista una **maggiorazione del 3%** sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'Iva.

Qualora il contribuente decidesse di non adeguarsi può essere opportuno compilare il quadro "**Annotazioni**" per evidenziare le motivazioni che hanno determinato il mancato raggiungimento della congruità. Questo al fine di anticipare il confronto con gli uffici con possibilità di evitare la fase del contraddittorio.

Il contribuente viene definito "**virtuoso**" quando rispetta le seguenti condizioni:

- **congruità**, anche a seguito di adeguamento, dei ricavi/compensi dichiarati rispetto a quelli risultanti dalla applicazione degli studi di settore;



- **coerenza** nei confronti degli specifici indicatori previsti. L'eventuale incoerenza non può essere sanata tramite l'adeguamento al risultato presunto di Gerico. In tal caso l'adeguamento può assumere rilevanza solo ai fini dell'esclusione dall'ordinaria attività di accertamento basata sugli studi di settore.

Per i contribuenti "**virtuosi**" rispetto agli studi di settore, è previsto il **regime premiale** ex art. 10 commi da 9 a 123, DL n. 201/2011 c.d. "Salva Italia" riconosce i seguenti benefici:

- **preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** ex art. 39 comma 1, lett. d) Dpr n. 600/1973;
- **riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento** ex art. 43, comma 1 Dpr n. 600/1973;
- **possibilità di subire l'accertamento sintetico** ex art. 38 Dpr n. 600/1973 soltanto se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

I soggetti congrui e coerenti, inoltre possono beneficiare dell'esonero dalla disciplina delle **società di comodo**.

Nelle situazioni in cui non si rende applicabile il regime premiale, sono previsti una serie di controlli, distinguendo tra:

- **soggetti non congrui, non fedeli o non coerenti** per i quali sono previsti specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione;
- **soggetti non congrui e non coerenti** per i quali i controlli sono svolti in via prioritari con l'utilizzo dei poteri istruttori relativi ai c.d. "accertamenti bancari".

Al fine di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica assumono particolare rilevanza i dati da indicare nel **quadro T "Congiuntura economica"**.

Sono previste, come negli anni scorsi, 4 tipologie di correttivi, ossia:

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica.

Con l'intento di dare maggiore rilevanza al correttivo **congiunturale individuale** rispetto a quello di settore, lo stesso è stato elaborato con una nuova modalità di stima, che analizza l'andamento dell'efficienza produttiva rispetto al triennio precedente 2011-2013.

E' molto importante che lo studio di settore sia compilato con precisione in quanto, stante la generale situazione di mercato, è **preferibile** una discordanza con i parametri richiesti dallo studio di settore piuttosto che errori nella sua compilazione, che causerebbero il **suo annullamento** e il conseguente **accertamento**.

Lo studio Dr. Bettera è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.